



COMUNE DI FANANO

MODENA

C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

Area Affari Generali

Ordinanza n. 1523 del 21.11.2011

OGGETTO: Regolamentazione e divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Richiamata l'ordinanza n. 33 del 30.12.1984 la quale individuava i luoghi del territorio interdetti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- Dato atto che la suddetta ordinanza è stata emanata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della L.R. 25.06.1999 n. 12 che hanno radicalmente innovato la disciplina di settore;
- Rilevata quindi la necessità di rivedere le disposizioni che regolano l'afflusso nel territorio dei commercianti su area pubblica e degli imprenditori e produttori agricoli che intendono esercitare il commercio in forma itinerante;
- Richiamato l'art. 28 c. 16 del D.Lgs. n. 114/98 ai sensi del quale è possibile stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di sicurezza e di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- Visto l'art. 3 c. 4 e 5 della L.R. n. 12/99 ove si ribadisce tale facoltà con riferimento alle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché a quelle in cui si possano riscontrare difficoltà per il traffico veicolare o il transito pedonale;
- Richiamato altresì l'art. 17 del vigente Regolamento del Mercato settimanale della domenica approvato con Delibera di C.C. n. 72 del 29.12.2009 che rimanda a successivo atto la definizione delle aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- Sentiti i pareri dei Servizi preposti in relazione all'individuazione dei luoghi e delle aree dove per motivi di polizia stradale, sicurezza, incolumità pubblica ed igienico-sanitari, nonché storici, artistici ed ambientali, sia necessario vietare l'esercizio del commercio di cui trattasi;
- Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Visti gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1. E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli nelle vie e piazze sotto indicate, comprese le piazzole di sosta, le banchine, i parcheggi e le aree private di uso pubblico posti lungo di esse, nonché in tutte le loro intersezioni fino a mt. 200:

Via Abà fino al civico n. 312

Via Badiola

Via Bellettini
Via Borghi
Piazza Corsini
Via Don E. Battistini
Piazzale Don G. Monari
Viale Europa fino al civico 301
Via Foli C.
Via Gallini C.
Vicolo Grane
Via Marciadrini
Piazza Marconi
Piazzetta Muzzarelli
Via Nemo
Via Neruzzi
Piazza Ottonelli
Via Pedrocchi
Via Pedrocco
Via Pellegrini
Via Pianata
Via Piano
Via Pigna
Viale Principe di Piemonte
Via Principessa Maria Josè
Viale Rimembranze
Piazza Rinaldi
Via Roma fino al civico 62
Via Sabbatini
Via Salvo D'Acquisto fino al civico 139
Via San Colombano
Via San Francesco
Via San Giuseppe
Via Torre
Piazza Vittoria
Via Vittorio Veneto

2. E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale:

- nelle aree adiacenti quelle dove si svolge il mercato, intendendosi le aree poste ad una distanza inferiore a mt. 1.000 misurati dal centro dell'area mercatale;
- nei centri abitati delle frazioni così definiti:
 - Canevare: Piazza dei Falchi e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Fellicarolo: Piazza San Pietro e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Lotta: Via Lotta (dal civico 1135 al civico 1265) e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Ospitale: Piazza della Vittoria e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Serrazzone: Via Serrazzone dal civico 1548 al civico 1686 e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Trentino: Via Trentino dal civico 2352 al civico 2565 e sue intersezioni fino a mt. 200
 - Trignano: Piazza Fairbanks e sue intersezioni fino a mt. 200

3. E' concessa deroga a quanto ordinato al punto n. 1 e n. 2 in occasione di manifestazioni particolari formalmente autorizzate.

4. Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi ed alle attività, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli, non possono essere effettuati ad una distanza inferiore a mt. 200 dal perimetro di scuole, caserme, ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo o simili.

5. Salvo espressa autorizzazione è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi eventuali viali o strade che li attraversano.

6. Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale, o parte di esso, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico, sicurezza o per motivi di carattere igienico-sanitario.

7. Nella restante parte del territorio comunale l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli sono consentiti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, c. 4 della L.R. n. 12/99 e dalle vigenti disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico e di circolazione stradale, alle quali è fatto integrale rinvio.

8. Agli effetti dell'applicazione di quanto disposto al punto precedente, è fatto divieto di:

- collocare la merce a contatto con il terreno e di esporla su banchi o altre attrezzature poste al suolo; la merce può essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
- sostare nello stesso luogo oltre il tempo necessario per servire il cliente; è consentito fermarsi a richiesta del cliente e sostare il tempo necessario per servirlo;
- utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per le attività di vendita anche se nel rispetto di quanto indicato al punto precedente. La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione, per garantire la sicurezza dei clienti e degli utenti della strada.

9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e della vendita itinerante da parte di produttori agricoli su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche o di uso pubblico ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni che regolano il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.

10. E' fatto divieto di impiegare mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione sonora per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

11. E' vietato la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli sono consentiti esclusivamente entro la fascia oraria 8.00 – 20.00, tranne in casi di manifestazioni particolari formalmente autorizzate.

13. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

14. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 29, c. 1-2-3 del D.Lgs. n. 114/98 da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 e, nei casi previsti, con sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature ai sensi dell'art. 56, c. 2, della L.R. n. 6/2004 specificando a questo fine che:

- con l'espressione "persistente violazione" si intende l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
- con l'espressione "attrezzature di vendita" si intendono tutte le strumentazioni utilizzate per l'esercizio del commercio anche in violazione della presente ordinanza (banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti commercializzati.

15. Ogni altra violazione alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, per la stessa tipologia di violazione, dall'art. 23 del vigente Regolamento del Mercato Settimanale della Domenica; in caso di violazioni non contemplate dal citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 da applicarsi secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 33 in data 30.12.1984 che è da intendersi quindi revocata.

Il personale dei Corpi di Polizia e del Corpo Unico di Polizia Municipale del Frignano è preposto ai controlli e incaricato di vigilare sull'osservanza di quanto qui disposto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. , oppure entro 120 giorni, è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI



Morganti Dott. Gianfranco